

Circolare 01/2012 - Lavoro occasionale accessorio (circolare 1 di 4)

La legge definisce il lavoro occasionale accessorio come dagli articoli compresi tra il 70 ed il 73 del D.Leg. n. 276/2003 il lavoro di coloro che svolgono attività lavorative che non possono essere collocate in tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo, ma, al contrario, in attività che si configurano come saltuarie ed occasionali, pertanto la finalità è quella di assicurare tutele minime previdenziali e assicurative che contrastino ed evitino situazioni di lavoro irregolare. La natura accessoria è data dal fatto che l'attività deve essere svolta direttamente dal prestatore in favore dell' utilizzatore finale, senza il tramite di intermediari.

Le tipologie di attività che si possono prestare sono le seguenti:

- a) lavori domestici;
- b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) insegnamento privato supplementare;
- d) manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- e) in qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;
- f) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle attività agricole, svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- g) impresa familiare (art. 230-bis del codice civile), limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- i) qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati;
- j) in via sperimentale e limitatamente all'anno 2009, inoltre le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di €3.000,00 per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Essendo attività saltuarie, le prestazioni lavorative non devono superare un massimo di €5.000,00 netti nell'arco dell'anno solare nei confronti di ciascun committente, quindi il limite lordo erogabile a favore di ciascun lavoratore risulta pari a €6.660,00 annuo. Se il lavoratore è anche percettore di prestazioni integrative al reddito, il reddito si riduce di €3.000,00 netti con lo stesso committente; se i compensi superano tale limite, il prestatore ha l'obbligo di presentare una preventiva comunicazione presso una delle proprie sedi INPS. E' inoltre possibile svolgere prestazioni occasionali accessori e nell'ambito dell'impresa familiare entro un limite massimo di €10.000,00 nel corso di ciascun periodo d'imposta.

Disciplina generale

La disciplina dei “buoni lavoro” ,riportata nell’art. 72, del D.Leg. n. 276/03, rappresenta proprio la forma di pagamento delle prestazioni che va effettuata consegnando al lavoratore esclusivamente dei buoni lavoro ,detti anche “voucher”, del valore nominale di € 10,00, tale importo comprende le seguenti voci:

1. la contribuzione a favore della gestione separata INPS pari al 13% (questa viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del lavoratore);
2. l’assicurazione anti-infortuni INAIL paria al 7%;
3. un compenso pari al 5% a favore del concessionario “INPS” per la gestione del servizio;

Il valore netto del buono da € 10,00 risulta pari a € 7,50. L’istituto, per semplificare ulteriormente le operazioni di pagamento, ha preposto anche un buono multiplo del valore di €50,00, in questo caso il valore netto del buono in favore del lavoratore è quindi pari a €37,50.

Per quanto riguarda la valorizzazione del compenso non c’è nessun parametro di legge, ma è una esclusiva dell’ accordo fra il committente e il prestatore i quali, nell’ambito della loro autonomia adotteranno un criterio di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i buoni, di tipo orario,giornaliero o a forfait per l’intera prestazione.

Con la volontà di rendere più appetibile l’istituto, il comma 3 dell’art. 72 esenta completamente i redditi in parola da qualunque imposizione fiscale e non va ad includere sullo “status” di disoccupato o di occupato del lavoratore.

Ciò sta ad indicare che il compenso percepito per il lavoro occasionale di tipo accessorio non va dichiarato né ai fini IRPEF né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (ISE e ISEE).

Per quanto riguarda l’eventualità che si verifichino infortuni o malattie professionali, si fa presente che i prestatori occasionali di tipo accessorio sono coperti in base agli artt. 2 e 3 del DPR n. 1124/65, dalla relativa assicurazione obbligatoria INAIL.

L’unica accortezza necessaria sarà quella di evidenziare, nella denuncia di infortunio, che trattasi di lavoratore soggetto a “voucher” in quanto l’INAIL effettua un monitoraggio specifico su questi lavoratori.

Lavoratori utilizzabili

Dove non sia prevista, nell’ambito delle specifiche attività sopra elencate, una esplicita restrizione, il lavoro occasionale di tipo accessorio non conosce limitazioni soggettive di ogni tipo e può essere conseguentemente affidato a qualsiasi categoria di lavoratori, tanto disoccupati quanto occupati, ivi compresi gli extracomunitari in possesso di permessi di soggiorno che consente lo svolgimento di un’attività lavorativa.

In riferimento, invece, alle attività e ai settori produttivi non elencati nella normativa di riferimento, i committenti dovranno tassativamente rivolgersi, per assegnare lo svolgimento della

prestazione, ai cosiddetti soggetti a rischio di esclusione sociale. In tali categorie il legislatore ha inserito i seguenti soggetti:

- 1) **giovani con un età compresa tra i 16 e 25 anni regolarmente iscritti ad un ciclo di studi** presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; nell'ipotesi di minore età, è necessario che il prestatore abbia l'autorizzazione dei propri genitori o di chi abbia la patria potestà: va tuttavia precisato che, nell'ottica di una regolare alternanza scuola-lavoro, la prestazione potrà essere resa solo nei periodi di vacanza specificatamente individuati dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4 del 3 febbraio 2005 richiamata dalla circolare INPS n. 104/08, la quale individua i seguenti intervalli temporali:
 - vacanze natalizie, ovvero il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
 - vacanze pasquali, ovvero il periodo compreso tra la domenica delle Palme e il martedì successivo al lunedì dell'Angelo;
 - vacanze estive, ossia il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre;
 - il sabato e la domenica durante tutto l'anno.

Questa categoria di prestatori di lavoro può essere impiegata, nell'ambito dei periodi sopra indicati, per svolgere attività di lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore di attività;

- 2) **pensionati titolari di trattamento pensionistico obbligatorio** l'INPS ha precisato che rientrano in tale categoria non solo i percettori di una pensione di anzianità o vecchiaia, ma anche i beneficiari di pensione di reversibilità, di assegno sociale, pensione d'invalidità e di assegno ordinario d'invalidità, tali rendite, conseguentemente, non verranno in alcun modo riproporzionate da parte dell'ente che le corrisponde.
- 3) **in via sperimentale per l'anno 2009 i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito**, come precisato dall'istituto i soggetti destinatari di tali disposizione sono:
 - a. i percettori di prestazioni d'integrazione salariale;
 - b. i percettori di prestazioni connesse allo stato di disoccupazione come l'indennità di mobilità di disoccupazione ordinaria nonché quella speciale per gli edili.

Non fanno invece parte dei destinatari di questa norma i percettori di prestazioni pagate "a consuntivo" sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell'anno precedente (indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti). In relazione a tale categoria di prestatori si precisa che non va applicato il limite generale dei compensi pari a € 5.000,00, ma quello minore di € 3.000,00 previsto dalla specifica disposizione di riferimento, da notare che, a differenza del regime ordinario previsto per le altre categorie di lavoratori, tale limite non va individuato sul singolo committente, ma va riferito al singolo lavoratore nell'ambito di ciascun anno solare. Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei € 3.000,00 annui, potrà continuare a percepire l'integrazione salariale o l'altra prestazione a sostegno del reddito, per l'intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.

- 4) **Casalinghe** alle quali è riservato, insieme agli studenti ed ai pensionati, lo svolgimento di prestazioni di natura occasionale nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale. Definizione precisata dall'istituto " soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi".

Sempre con riferimento ai prestatori di lavoro si fa presente che anche i dipendenti pubblici, alla stessa stregua degli altri lavoratori occupati, possono svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio. Per costoro, tuttavia, è necessario richiedere all'amministrazione di appartenenza una specifica autorizzazione preventiva. Eccezione viene fatta per i dipendenti pubblici titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50%, ai docenti universitari a tempo definito e altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito, da disposizioni speciali, lo svolgimento di attività libero – professionale.

L'impiego di dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione comporta la responsabilità disciplinare dell'interessato e l'obbligo di versare i relativi compensi all'amministrazione di appartenenza a cura del soggetto erogante o in mancanza da parte dello stesso percettore.

Roma, 05 marzo 2012